

# Il ruolo del difensore nel processo penale minorile

**Avv. Massimo Brazzi**

# La carenza di adeguata formazione

- Per difendere un minore non basta la preparazione dell'avvocato penalista, ma è richiesta una competenza specialistica
- L'antecedente storico (art. 12 r.d.l. 1404/1934):
- La difesa degli imputati avanti il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un albo speciale, che è formato ogni triennio dai capi della Corte d'appello.
- La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale

# La carenza di adeguata formazione

- L. 12 dicembre 1969 n. 1018 abroga il r.d.l. n. 1404/1934:
- abrogazione motivata da ragioni burocratiche (albi rimasti non aggiornati, scarsa collaborazione degli Ordini)

# La carenza di adeguata formazione

- Art. 11 d.p.r. n. 448/1988 (Difensore di ufficio dell'imputato minorenne):
- Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predisponde gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
  
- Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 272/1989 (norme di attuazione al d.p.r. n. 448/1988):
- Agli effetti dell'art. 11 del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva

# La carenza di adeguata formazione

- Requisiti di idoneità prescritti soltanto per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio
- Nessun requisito per la scelta della difesa fiduciaria

# La carenza di adeguata formazione

- Molto spesso i contenuti dei corsi di formazione sono carenti
- Ci si limita a impartire poche nozioni tecnico-processuali, lasciando al singolo partecipante il compito di colmare le lacune con letture facoltative
- Ruolo degli Ordini nell'organizzazione dei corsi specialistici

# Le criticità della pratica

- Le diverse tipologie degli assistiti devianti:
- Minore spavaldo: “*Tanto sono minore e non mi possono fare niente*” a volte “*spalleggiato*” dai genitori
- Genitori che reclamano una sorta di funzione compensativa del difensore: “*Avvocato ci pensi Lei, gli metta paura con una bella sgridata*”
- Necessità di imparare come rapportarsi con tutte le figure del processo minorile

# Le criticità della pratica

- Generalmente il ruolo che viene interpretato dal difensore nel processo minorile è quello di un “mero” tecnico il cui obiettivo è quello di ottenere l’esclusione o l’attenuazione della responsabilità dell’assistito.
- Non si ha consapevolezza che la difesa di un minore è molto più gravosa della difesa di un adulto
- L’impegno del difensore è quello di colmare il deficit di maturità del ragazzo nel comprendere e seguire gli atti del processo

# La maggior competenza richiesta all'avvocato del minore

- In tutte le Carte internazionali si prevede che gli Stati garantiscano una **attenzione particolare** per quei soggetti, tra i quali il minorenne, “**che non possono comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo**”

## Fonti

1 Libro Verde della Commissione sulle Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti nel territorio dell'Unione Europea (2003)

2 Proposta di Decisione-Quadro del Consiglio d'Europa e Risoluzione della Conferenza dei Ministri della Giustizia (2007)

3 Linee Guida del Comitato del Consiglio d'Europa sulla giustizia per il fanciullo (2010)

# La maggior competenza richiesta all'avvocato del minore

- L'esercizio effettivo e consapevole del diritto di difesa non può esplicarsi se non attraverso un difensore in possesso, non solo degli irrinunciabili strumenti tecnico-giuridici, ma di una specifica competenza nell'ambito del sapere psicologico, in generale, e delle problematiche dell'età evolutiva, in particolare.

# Le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (cc.dd. Regole di Pechino)

- Il minore affronta la giustizia penale in condizioni di particolare difficoltà, poiché presenta non solo **“una menomata capacità di autodeterminarsi nelle scelte processuali”** ma, prima ancora, vive l'esperienza del processo **senza un'esatta comprensione** di quello che sta succedendo attorno a lui.

# Le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (cc.dd. Regole di Pechino)

## □ Art. 5:

il sistema della giustizia minorile “deve avere per obiettivo la *tutela* del giovane ed assicurare che la *misura* adottata nei confronti del giovane sia *proporzionata* alle circostanze del reato ad all'autore dello stesso”

# La Convenzione sui diritti del fanciullo (c.d. convenzione di New York)

- L'art. 40 individua un insieme di garanzie processuali da riconoscere al minorenne:
  1. diritto alla *presunzione di innocenza*
  2. diritto di essere *informato sul tenore dell'accusa*
  3. diritto di *beneficiare dell'assistenza legale*
  4. diritto di *difendersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale in un processo equo*
  5. diritto *al rispetto della sua vita privata*

# La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo

- L'art. 3 afferma che il minorenne, con un discernimento sufficiente, ha diritto di:
  - a. ricevere ogni *informazione pertinente*
  - b. essere *consultato* ed esprimere la *propria opinione*
  - c. essere *informato* delle *eventuali conseguenze* dell'accoglimento della sua *opinione* e delle *eventuali conseguenze* di ogni *decisione*

# Formazione interdisciplinare

Gli avvocati alle prese con minori devianti dovrebbero seguire la **formazione interdisciplinare** approfondendo anche altre scienze sociali (psicologia, sociologia e criminologia)

Tutti i professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere **formati per interloquire** con i fanciulli di ogni età, grado di sviluppo, stato sociale, etnia.

# La limitazione del diritto di autodifesa del minore

- Corte Cost. sent. 99 del 29 aprile 1975
- Il minore, con riferimento all'esercizio del **diritto di difesa**, viene considerato dalla Corte Costituzionale inidoneo o non “pienamente idoneo a prendere **coscienza** ed a **valutare l'importanza** e la **gravità** degli atti e delle **conseguenze** di carattere morale e materiale del processo penale, al fine di **adeguare** ad esso il proprio **comportamento processuale**”

# La figura del difensore minorile

- Oneri informativi:
  - a) far comprendere al minore il significato dell'evoluzione processuale
  - b) aiutare il minore ad esercitare il diritto di autodifesa
  - c) illustrare la strategia difensiva ed aiutare il minore nelle scelte processuali, consigliandolo nelle diverse fasi del procedimento

# La figura del difensore minorile

- d) **tranquillizzare** il minore spiegando ogni attività che viene compiuta
- e) rendere **consapevole** il minore delle conseguenze di ogni scelta
- f) **relazionarsi** con tutte le figure del processo (genitori, servizi minorili, polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice)
- g) tenere aperti i **canali di comunicazione** con la vittima e **favorire** la soluzione del conflitto

# Un difensore altamente specializzato

- Il difensore deve quindi mantenere un atteggiamento di apertura e positività verso quello che viene definita “**mediazione penale**”, assumendo egli stesso un ruolo attivo orientando il proprio assistito a fare altrettanto.
- Inoltre il difensore deve subito chiarire all’assistito quale sia il **proprio ruolo**, sia nei confronti del minore stesso, che nei confronti degli altri protagonisti del processo
- Esigenza quindi di **alta specializzazione** del difensore minorile che unitamente all’attuazione del **giusto processo** possa superare la logica del processo minorile come “processo paternalistico”, relegando il ruolo della difesa in una posizione marginale



**Grazie per l'attenzione**



Avv. Massimo Brazzi